

Patente a crediti

per la sicurezza nei cantieri

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni:
tutto quello che c'è da sapere
sul nuovo sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi dell'edilizia



Sommario

NORME, OBBLIGHI E SCADENZE **4**

Quali sono le norme di riferimento?

Chi è obbligato a dotarsi della patente a crediti?

Chi è esonerato dalla patente a crediti?

FINALITÀ, FUNZIONE E CONTENUTI DELLA PATENTE A CREDITI **5**

Cos'è la patente a crediti? A cosa serve? Come funziona?

Quali informazioni riporta la patente a crediti?

Chi può accedere alle informazioni riportate nella patente a crediti?

DOMANDA E CONSEGUIMENTO **7**

Come si richiede e come si ottiene la patente a crediti?

Quali requisiti si devono possedere per richiedere la patente a crediti?

Modalità di attestazione dei requisiti

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI **9**

Meccanismo di attribuzione dei crediti

Assegnazione dei crediti aggiuntivi

Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Fusioni societarie

DECURTAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI **15**

Tabella della decurtazione dei crediti

Recupero dei crediti decurtati

SANZIONI **18**

Cosa comporta operare in cantiere senza patente?

Quando viene sospesa la patente a crediti?

Sospensione dell'incremento dei crediti

APPENDICE NORMATIVA **20**

D.Lgs. 81/2008 - Art. 27

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

NORME, OBBLIGHI E SCADENZE

Quali sono le norme di riferimento?

Il settore delle costruzioni in Italia affronta una nuova sfida: la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.

A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili nel settore edile dovranno essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza.

Sono oltre **800mila le imprese coinvolte**. Si tratta non solo di chi lavora nella costruzione di opere edili in senso stretto, ma anche di chi installa impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Non solo: rientrano nel settore anche le opere di ingegneria civile e di pubblica utilità.

Il nuovo obbligo è stato introdotto dall'art. 29 comma 19 del D.L. 19/2024 che ha modificato l'**articolo 27 del D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL).

Le disposizioni attuative sono state definite dal **D.M. 132/2024**, che reca le disposizioni relative a:

- modalità di **presentazione della domanda** per il conseguimento della patente;
- **contenuti informativi** della patente;
- presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di **sospensione della patente**;
- **criteri di attribuzione dei crediti**;
- **sospensione dell'incremento** dei crediti;
- modalità di **recupero dei crediti** decurtati.

Chi è obbligato a dotarsi della patente a crediti?

Tale documento è rivolto principalmente a due categorie:

- **imprese edili**;
- **lavoratori autonomi**.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Chi è esonerato dalla patente a crediti?

Non sono tenuti al possesso della patente a crediti:

- le **imprese con attestazione SOA** in classifica pari o superiore alla III;
- coloro che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**.

La verifica del possesso della patente è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori, non dell'impresa stessa.

FINALITÀ, FUNZIONE E CONTENUTI DELLA PATENTE A CREDITI

Cos'è la patente a crediti? A cosa serve? Come funziona?

La patente a crediti è un **sistema di qualificazione** per le imprese nel campo della sicurezza nei cantieri.

Il suo obiettivo è assicurare il rispetto delle normative, prevenire i rischi nei cantieri edili e migliorare la preparazione degli operatori.

Rappresenta un indicatore della capacità di un'impresa o di un lavoratore autonomo di adottare politiche efficaci per la sicurezza, mirate a ridurre gli incidenti e migliorare le condizioni lavorative nei cantieri.

Il punteggio della patente è anche un criterio utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per valutare l'idoneità delle aziende nelle gare d'appalto e per l'assegnazione di incentivi e bonus.

Di conseguenza, possedere la patente diventa un requisito fondamentale, equiparabile alla competenza tecnica e all'offerta economica.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a **15 crediti**.

La patente prevede un punteggio massimo di **100 crediti**, così assegnati:

- **crediti base:** fino a 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- **crediti per storicità dell'azienda:** fino a 30 crediti;
- **crediti ulteriori:** fino a 40 crediti.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, non è consentito avviare nuovi cantieri; è consentito solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Quali informazioni riporta la patente a crediti?

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (PNS) di cui all'art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Per ciascuna patente sono disponibili le seguenti informazioni:

- **dati identificativi** della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- **dati anagrafici** del soggetto richiedente la patente;
- **data di rilascio** e numero della patente;
- **punteggio attribuito** al momento del rilascio;
- **punteggio aggiornato** alla data di interrogazione del portale;
- **eventuali provvedimenti di sospensione;**
- **eventuali provvedimenti definitivi** ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 81/2008.

Chi può accedere alle informazioni riportate nella patente a crediti?

Le modalità per la divulgazione delle informazioni sono stabilite da un provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che deve essere preceduto dal parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le informazioni possono essere fornite a diverse categorie di soggetti, tra cui:

- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS);
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei.

Le informazioni relative ai titolari di patente sono conservate per tutto il periodo di validità della patente stessa. Tuttavia, per specifiche informazioni, il tempo di conservazione non può superare i cinque anni dall'iscrizione sul portale.

DOMANDA E CONSEGUIMENTO

Come si richiede e come si ottiene la patente a crediti?

A partire dal 1° ottobre 2024, la domanda per ottenere la patente digitale può essere presentata tramite il Portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o da un lavoratore autonomo, anche tramite delegato.

Una volta inviata la domanda, il portale fornisce automaticamente la patente in **formato digitale**, completa di tutte le informazioni necessarie.

Durante il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio della patente, è comunque possibile continuare a lavorare.

Quali requisiti si devono possedere per richiedere la patente a crediti?

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione alla camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi** previsti dal TUSL;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di **regolarità fiscale**, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), nei casi previsti dalla normativa vigente.

I requisiti devono essere attestati tramite:

- **autocertificazione** ai sensi dell'art. 46 del decreto del D.P.R. 445/2000 per:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
 - possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
- **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** di cui dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 per:
 - adempimento obblighi formativi;
 - possesso del documento della valutazione dei rischi valido;
 - designazione e responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la **non veridicità** di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Decorsi **12 mesi** dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Modalità di attestazione dei requisiti

	Autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓	
adempimento degli obblighi formativi		✓
possesso di DURC valido	✓	
possesso di DVR valido		✓
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto	✓	
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto		✓

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Meccanismo di attribuzione dei crediti

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di base di **30 crediti**, che può essere incrementato fino ad un massimo di **100 crediti**.

Ogni soggetto, oltre ai crediti base, può accumulare ulteriori punti nelle seguenti categorie:

- fino a **30 crediti** per la storicità dell'azienda;
- fino a **40 crediti** aggiuntivi per attività, investimenti o formazione.

Assegnazione dei crediti aggiuntivi

In funzione della storicità dell'azienda, i crediti aggiuntivi sono attribuiti come segue:

- fino a 10 crediti assegnati all'atto del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- fino a 20 crediti attribuiti in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, con un incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente.

Inoltre, è possibile ottenere fino a **40 crediti aggiuntivi** per attività, investimenti o formazione.

Se tali attività riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, il limite massimo è di 30 crediti, che si possono accumulare nei seguenti casi:

- possesso di una **certificazione SGS** conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da enti di certificazione accreditati da ACCREDIA o da organismi aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del **Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro**, conforme all'articolo 30 del D.Lgs.81/2008, da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 51 dello stesso decreto, e che opera secondo la norma UNI 11751-1 riguardante l'adozione e l'efficace implementazione di tali modelli nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile;
- **investimenti in formazione aggiuntiva** per i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri, oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza;
- **certificazione del Mastro Formatore Artigiano** che attesti la partecipazione a corsi di formazione pratica in cantiere sui temi della prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di **tecnologie avanzate**, inclusi dispositivi sanitari, legati alla salute e sicurezza sul lavoro, basati su specifici protocolli di intesa;
- adozione del **documento di valutazione dei rischi**, anche laddove si possono applicare le procedure standardizzate;
- effettuazione di almeno **due visite in cantiere da parte del medico competente** affiancato dal RLST o RLS.

Per attività, investimenti o formazione per altre azioni o condizioni, i restanti **10 crediti** possono essere assegnati in base ai seguenti criteri:

- **dimensione dell'organico aziendale;**
- possesso della **qualifica di Mastro Formatore Artigiano** prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- **certificazione SOA** di prima e seconda classifica;
- applicazione di **standard contrattuali e organizzativi** nell'impiego della manodopera, anche per quanto riguarda appalti e lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003;
- attività di **consulenza e monitoraggio** effettuate dagli organismi paritetici previsti dall'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, con esito positivo;
- **formazione linguistica per lavoratori stranieri;**
- **riconoscimento di incentivi** da parte della Cassa edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello, in servizio da oltre 18 mesi, pari o inferiori a un terzo del totale degli operai in azienda;
- possesso di **requisiti reputazionali** valutati attraverso indici qualitativi e quantitativi che esprimano l'affidabilità dell'impresa, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
- **certificazione del regolamento interno** delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001.

I crediti aggiuntivi vengono assegnati al momento della domanda se il richiedente è già in possesso dei relativi requisiti.

In caso di acquisizione successiva, essi vengono aggiornati mediante presentazione della documentazione in via telematica.

Se i requisiti derivano da certificazioni a validità periodica, la loro eventuale scadenza comporta la decurtazione dei crediti corrispondenti.

ATTRIBUZIONE CREDITI PER LA PATENTE A "PUNTI"

Art.29 c.19 D.L. 19/2024 - Art. 27 D.Lgs. 81/2008




Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.

REQUISITO		INCREMENTO CREDITI
ARTICOLO 5, COMMA 2		
CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A)		
CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4

7	<p>i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.</p>	<p>i.) 6</p> <p>ii.) 8</p>
8	<p>Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.</p>	<p>3</p>
9	<p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.</p>	<p>1</p>
10	<p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.</p>	<p>3</p>

11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B)		
CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.		
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2

21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/ Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/ Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

Fusioni societarie

Nel caso in cui un'impresa subisce una fusione, sia essa per incorporazione o per altri motivi, la nuova entità giuridica che si forma acquisisce il punteggio della società che possiede la patente con il maggior numero di crediti. Tuttavia, è importante notare che questo punteggio potrà essere aggiornato in base alla nuova struttura dell'azienda.

Inoltre, nel caso di trasformazioni societarie, come quelle previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, oppure quando un imprenditore individuale conferisce la propria azienda a una nuova società, il soggetto giuridico risultante mantiene il punteggio della patente dell'entità originaria. Anche in questa situazione, l'aggiornamento dei crediti sarà effettuato in base al nuovo assetto societario.

Infine, le modalità attraverso cui devono essere comunicate tutte queste informazioni sono stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che definisce le procedure necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

DECURTAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI

Quando un'azienda riceve **sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza**, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla **gravità delle violazioni accertate**.

Per la decurtazione dei crediti si fa riferimento alla tabella relativa alle *"Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente"* riportata nell'**Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008**.

Tabella della decurtazione dei crediti

1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3

16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Se nell'ambito del medesimo **accertamento ispettivo** sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Recupero dei crediti decurtati

In caso di patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è soggetto alla **valutazione di una Commissione territoriale**, composta da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.

La Commissione esamina l'adempimento dell'obbligo formativo riguardante i corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti sia ai responsabili di una o più violazioni elencate nell'allegato I-bis, sia ai lavoratori coinvolti nel cantiere o nei cantieri dove si è verificata la violazione. Inoltre, tiene conto dell'eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

La gestione dei flussi informativi, necessari per l'attribuzione e la decurtazione dei punti, è disciplinata attraverso un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SANZIONI

Cosa comporta operare in cantiere senza patente?

La patente con punteggio inferiore a **15 crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Le imprese o i lavoratori autonomi sprovvisti di patente o con un numero di crediti inferiore a 15 sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un importo minimo di 6.000€ (comma 11, art. 27 D.Lgs. 81/2008).

Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'articolo 301-bis del Testo Unico sulla Sicurezza, riguardante l'estinzione agevolata delle violazioni amministrative in seguito a regolarizzazione.

Inoltre, i soggetti sanzionati sono esclusi dalla partecipazione a lavori pubblici, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), per un periodo di sei mesi.

Quando viene sospesa la patente a crediti?

La sospensione della patente a crediti per i cantieri è prevista in determinate circostanze:

- **sospensione obbligatoria:** nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro con esito mortale, attribuibile al datore di lavoro, al suo delegato (ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008) o al dirigente, almeno per colpa grave, fatta salva diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata;
- **sospensione facoltativa:** in caso di infortuni che causano l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un danno irreversibile immediatamente accertabile, sempre per colpa grave. Tale sospensione viene adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte attraverso il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 o il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 del Codice di Procedura Penale.

Il provvedimento di sospensione viene emesso dall'Ispettorato del Lavoro competente territorialmente. La durata della sospensione, comunque non superiore a 12 mesi, è stabilita in base alla gravità dell'infortunio e della violazione delle norme di salute e sicurezza, nonché alla presenza di eventuali recidive.

L'adozione di tale provvedimento si basa sugli accertamenti oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio mortale, che vengono riscontrati nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti in cantiere al momento dell'incidente.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere interessato dalla violazione.

Sospensione dell'incremento dei crediti

Qualora vengano contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del TUSL, l'incremento di un **punto per ciascun biennio successivo** al rilascio (previsto dall'art. 5 comma 3 del D.M. 132/2024) è sospeso fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione, ove presentata.

Tuttavia, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, l'incremento può essere ripristinato qualora il titolare della patente consegua la certificazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciata da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del TUSL.

A partire dal 1° ottobre 2024, in caso di contestazione di una o più violazioni previste dal medesimo Allegato I-bis, l'incremento del punteggio non sarà applicato per un periodo di tre anni, decorrente dal momento in cui il provvedimento diviene definitivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del TUSL.

APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 81/2008 – Art. 27

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione

e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati

nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo

301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27,

dell'attestazione di qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.

c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto».

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...);»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che,

al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Ravvisata la necessità di dare attuazione

con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile

del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento

equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2. Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Art. 3.
**Presupposti e procedimento per
l'adozione del provvedimento cautelare
di sospensione della patente**

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4.
Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5.
Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
 - a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
 - 1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati

da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6. Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

Art. 7. Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8. Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore

individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2024

